

## **TI\_GERICHTE 11.2020.67 vom 4. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.67\\_d20200504](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.67_d20200504)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.67 du 4 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.67 del 4 maggio 2020

### **Regeste**

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione delle clausole convenzionali n. 2.5 (contributi alimentari per i figli), n. 2.6 (liquidazione del regime dei beni), n. 2.8, 3 e 4 (suddivisione del “secondo pilastro”). Visti gli importi in gioco, il valore litigioso è di conseguenza raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale di AP 1 il 12 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Consegnato alla posta il 10 giugno 2020, l'appello in esame risulta così depositato in tempo utile.

#### **E. 2**

All'appello AP 1 acclude i suoi conteggi di stipendio dell'aprile e del maggio 2020. Si tratta di documenti che non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto, il quale ha statuito il 4 maggio 2020, e che sono stati immediatamente adottati in appello, come prevede l'art. 317 cpv. 1 CPC. Di per sé tali atti sono quindi proponibili ai fini del giudizio.

#### **E. 3**

L'appello è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o se i fatti devono essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In concreto AP 1 si limita a chiedere che questa Camera annulli la sentenza impugnata e ritorni gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Certo, nel caso in cui sia accolto un appello diretto contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio, l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la decisione del primo giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero stati da omologare, tranne nelle questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. In simili circostanze essa si limita ad accertare che i presupposti del divorzio su istanza comune non sono dati e annulla la sentenza impugnata, ma non ritorna gli atti al primo giudice (come crede l'appellante), bensì impartisce a ogni

coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento del matrimonio in via d'azione (art. 288 cpv. 3 CPC; cfr. I CCA sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 4). Ci si potrebbe domandare perciò se in concreto l'appello, che non postula nulla del genere, sia ammissibile. Valutato il presumibile esito del ricorso, l'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto.

#### **E. 4**

La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra supporre l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di i dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 5 con riferimento).

#### **E. 5**

Nel caso specifico l'appellante sostiene anzitutto che i contributi alimentari per i figli previsti nella convenzione (clausola n. 2.5) trascendono le sue possibilità economiche e ledono il suo minimo esistenziale. Egli ritiene „orretto, vista e considerata la sua nuova situazione economica”, ridurre tali contributi a fr. 900.– mensili per ogni figlio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, a fr. 1000.– mensili per ogni figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1100.– mensili per ogni figlio dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2028, a fr. 1000.– mensili per A\_\_\_\_\_ e a fr. 900.– mensili per O\_\_\_\_\_ dal 1° settembre 2028 al 31 novembre 2029, come pure a fr. 1000.– mensili per il solo O\_\_\_\_\_ dal 1° settembre 2028 fino alla maggiore età. A mente sua, “l'adeguamento così compiuto si basa su un calcolo realistico e adeguato alle nuove condizioni economiche del padre”. Ora, argomentando in tal modo l'interessato sembrerebbe lamentare l'omologazione di contributi alimentari per i figli manifestamente inadeguati. Se non che, tutto si ignora sull'entità della pretesa inadeguatezza, al cui proposito andrebbero raffrontati i dati sulla base dei quali sono stati pattuiti i contributi alimentari e quelli di cui si vale ora l'appellante. Nulla è dato di sapere in effetti sugli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge che sono stati presi in considerazione alla stipulazione dell'accordo (e che sarebbero stati da menzionare nella convenzione sugli effetti del divorzio: art. 282 cpv. 1 lett. a CPC). Poco giovano dunque i due conteggi di stipendio prodotti dall'interessato con l'appello, i quali non consentono alcun paragone. Certo, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali, né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A\_241/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 con richiami, in: RSPC 2020 pag. 66), men che meno ove si prospetti una riduzione dei

contributi. Ne segue che, sprovvisto di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in concreto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile.

#### **E. 6**

Sostiene l'appellante che il Pretore ha omologato una liquidazione del regime matrimoniale “ingiusta” (clausola n. 2.6), “in parti-colare a fronte della sua nuova e precaria situazione economica”. “Considerato poi che dalla vendita della prima casa coniugale la moglie ha avuto un ricavato pari ad almeno fr. 40 000.–, l'appellante chiede di riformare la sentenza nel senso che nulla è più dovuto alla moglie”. Intanto ci si potrebbe domandare se la “nuova e precaria situazione economica” evocata dall'appellante sia una valida ragione per rimettere in discussione il risultato della liquidazione del regime dei beni. Comunque sia, una volta ancora niente è dato di conoscere sugli elementi di sostanza in virtù dei quali è stato pattuito nella convenzione l'importo di fr. 37 500.– in favore della moglie.

L'appellante esibisce i due citati conteggi di stipendio e richiama genericamente l'incarto della causa di divorzio, il quale però contiene unicamente il verbale del 12 dicembre 2019 in cui figura la convenzione sottoposta al giudice per l'omologazione. Quanto all'inc. SO.2014.756 di una pregressa procedura a tutela dell'unione coniugale, genericamente richiamato anch'esso nel memoriale, non si vede che cosa l'appellante intenda dimostrare con tale carteggio in merito alla liquidazione del regime dei beni, questione estranea a una tutela dell'unione coniugale. Privo una volta ancora di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello risulta irricevibile anche al proposito.

#### **E. 7**

Circa il riparto degli averi pensionistici disciplinato nella convenzione (clausole n. 2.8, 3 e 4), l'appellante afferma che “nella sentenza impugnata non sono stati considerati i valori esatti, pertanto s'impone di effettuare nuovamente il calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP, pilastro 3a e 3b di tutte le parti). Durante l'istruttoria infatti non è stata tenuta in considerazione l'integralità degli averi pensionistici delle parti”. L'istruttoria cui si riferisce l'appellante è quella successiva all'unica udienza in Pretura tenutasi il 12 dicembre 2019. La convenzione sottoposta al giudice nel corso di tale udienza non contemplava infatti la clausola n. 3, poi omologata, bensì la pattuizione che segue: “Le parti verificheranno in separata sede gli importi da conguagliare, relativamente ai punti 8 e 9 della presente convenzione” [corrispondenti alle clausole n. 2.7 e 2.8 dell'accordo omologato]. Il Pretore ha dichiarato così che avrebbe emanato la sentenza una volta ricevuta la necessaria documentazione. I coniugi hanno dichiarato, da parte loro, di “rinunciare a ricorrere contro la decisione di divorzio” (verbale d'udienza, pag. 4). In esito a quanto precede AP 1 ha trasmesso al Pretore il 18 febbraio 2020 un attestato della compagnia V\_\_\_\_\_ sul valore di riscatto relativo a una polizza di assicurazione sulla vita (fr. 8307.–) e un attestato della S\_\_\_\_\_ SA sul valore della prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 31 gennaio 2020 (fr. 69 610.30). AO 1 ha inviato al Pretore il 13 marzo 2020 un attestato della S\_\_\_\_\_ SA relativo al valore di riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita (fr. 1407.20), un attestato della L\_\_\_\_\_ SA, \_\_\_\_\_, sul valore della prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 24 dicembre 2010 (fr. 24 982.40) e un attestato della “J\_\_\_\_\_” sul valore della prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 31 dicembre 2019 (fr. 26 385.89). Al momento di omologare la convenzione il Pretore ha sostituito pertanto la citata pattuizione dei coniugi con le clausole n. 3 e 4, ordinando: – alla S\_\_\_\_\_ SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 in favore del conto di libero passaggio intestato a AO 1 presso la “J\_\_\_\_\_” e – alla V\_\_\_\_\_

di trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. \_\_\_\_\_01 di AP 1 la somma, a conguaglio, di fr. 3337.30 in favore del contratto polizza n. \_\_\_\_\_62 intestato a AO 1 presso la S\_\_\_\_\_ SA. L'appellante si duole, come detto, che “non sono stati considerati i valori esatti”, che “durante l'istruttoria (...) non è stata tenuta in considerazione l'integralità degli averi pensionistici delle parti” e che “pertanto s'impone di effettuare nuovamente il calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP, pilastro 3a e 3b di tutte le parti)”. Se non che, una volta di più, nulla egli adduce sui “valori esatti” che andrebbero considerati nella fattispecie né sugli averi pensionistici trascurati dal Pretore e sulle modalità di calcolo. La rivendicazione avanzata dall'appellante essendo di carattere pecuniario, incombeva all'appellante medesimo quantificarla numericamente, almeno nel risultato. Pretese pecuniarie, infatti, vanno cifrate per principio (DTF 143 III 112 consid. 1.2), sia pure in materia di “secondo pilastro” (sentenza del Tribunale federale 5A\_346/2016 del 29 giugno 2017 consid. 2.1). Tale esigenza si giustifica già per il fatto che la controparte deve capire con un minimo di affidabilità da quali richieste è chiamata a difendersi. Il memoriale dell'appellante è lungi dall'adempiere simili presupposti. Sprovvisto una volta ancora di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato inammissibile anche su quest'ultimo punto.

#### **E. 8**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di appello terminando senza un giudizio di merito. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.

#### **E. 9**

Quanto ai rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– stabilita dall'art. 74 cpv. 1 LTF per un ricorso in materia civile. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.